

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/95 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1995****recante modifica del regolamento (CE) n. 1660/95 che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,considerando che il rilascio dei titoli di esportazione relativi ad alcuni prodotti lattiero-caseari è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 1660/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1696/95⁽⁵⁾; che il regolamento (CE) n. 1660/95 è stato modificato per consentire il rilascio di titoli riguardanti l'esportazione a scopo umanitario, da parte di organizzazioni non governative, di alcuni prodotti lattiero-caseari verso la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Slovenia e il Ruanda; che data l'esigenza imprescindibile di un approvvigionamento in prodotti lattiero-caseari di detti paesi è opportuno esten-

dere il numero di prodotti oggetto del provvedimento e consentire a tutti gli operatori che hanno depositato domande di esportare tali prodotti nei ripetuti paesi, modificando conseguentemente il regolamento (CE) n. 1660/95 con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CE) n. 1660/95 è sostituito dal testo seguente:

« — i totali riguardanti restituzioni all'esportazione per prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0401, 0402 21 11, 0402 91 11, 0402 91 19, 0402 99 11 e 0406, nei quali il codice del paese di destinazione indicato è 091, 092, 093 o 324, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1995.

Esso si applica con decorrenza 7 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 75.⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 26.